

Regolamento interno per la emissione dei pareri sulle parcelle professionali

Art. 1

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Brindisi, a norma dell'art. 42 del RD. n. 2537/1925 istituisce la Commissione Consultiva per l'emissione dei pareri di congruità sulle specifiche professionali. Il rilascio di pareri su controversie e liquidazione di onorari e spese agli iscritti all'Albo è di competenza del Consiglio dell'Ordine a norma dell'art. 5 del R.D. 24.06.1923 n. 1395.

Art. 2

La Commissione, di cui al precedente art. 1, è nominata direttamente dal Consiglio dell'Ordine e sarà composta da almeno cinque Commissari, di cui almeno uno sarà membro del Consiglio dell'Ordine, e comunque i Commissari saranno sempre in numero dispari. I componenti della Commissione rinominabili, senza limitazione nel numero dei mandati, possono essere destituiti solo dal Consiglio dell'Ordine. Nella composizione della Commissione si avrà cura di rappresentare la più larga parte dei settori di cui si esplica l'attività professionale, garantendo sempre un parziale rinnovo. I componenti della Commissione non devono aver subito né avere in corso procedimenti disciplinari, né essere soggetti a sospensione cautelare. I componenti della Commissione eleggono fra di loro il vice Presidente ed il Segretario. L'articolazione interna della Commissione viene decisa dalla Commissione stessa. Il Presidente attraverso il Segretario organizza e coordina il lavoro, provvedendo alla convocazione dei Commissari ed a quella delle parti, quando previsto dal presente Regolamento. I componenti della Commissione prestano la loro collaborazione a titolo gratuito.

Art. 3

La competenza della Commissione è limitata ai pareri ed agli opinamenti sulle parcelle professionali degli iscritti all'Ordine della Provincia di Brindisi, anche se relative a prestazioni professionali svolte fuori dal limite territoriale provinciale. Se la parcella riguarda prestazioni di iscritti riuniti in gruppo appartenenti ad Ordini diversi, il parere o l'opinamento potrà essere richiesto o all'Ordine a cui è iscritto il Capo gruppo, per l'intero ammontare della parcella, oppure al rispettivo Ordine di appartenenza di ciascun iscritto, limitatamente alle rispettive quote parte. Se gli iscritti sono riuniti in associazione temporanea, ciascuno potrà richiedere il parere al proprio Ordine di appartenenza oppure lo richiederà per tutti al proprio Ordine un solo professionista. Analogamente si procederà nel caso di iscritti riuniti in gruppo o in collegio con altri professionisti. Nel caso vengano interpellati più Ordini per esaminare la stessa parcella questi dovranno consultarsi preventivamente al fine di raggiungere uniformità di giudizio.

Art. 4

La Commissione si riunisce, su convocazione del suo Presidente, di norma quattro volte ogni mese, nella giornata e nell'orario che la commissione stabilirà. Di conseguenza l'esame delle pratiche deve iniziarsi ed esaurirsi, seguendo l'ordine cronologico di presentazione, entro il termine

massimo della seconda riunione della Commissione successiva alla presentazione della domanda, salvo necessità di chiarimenti o di colloqui, che comporteranno interruzione dei termini.

Art. 5

E' facoltà del Presidente della Commissione designare, per ciascuna parcella, quale relatore, un componente della Commissione stessa, che avrà a disposizione presso la sede dell'Ordine e durante le ore d'ufficio, la parcella medesima con tutti gli allegati presentati.

Art. 6

La Commissione resta in funzione per la durata in carica del Consiglio dell'Ordine che l'ha nominata. La Commissione uscente, per rinnovo del Consiglio dell'Ordine, rimane in carica con tutti i suoi componenti sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio. I componenti hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le sedute della Commissione. Il componente che si assenti, senza giustificato motivo per 5 sedute consecutive, viene considerato dimissionario e, su segnalazione del Presidente della Commissione, viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine con altro iscritto all'Albo. Nel caso di rinuncia o di sostituzione, durante il periodo del mandato, di uno o più componenti commissari, il Consiglio ha la facoltà di sostituirli, con le medesime procedure.

Art. 7

I Commissari sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale: ogni violazione costituisce mancanza deontologica. Sino a che non si comunicherà all'esterno il parere preventivo o di congruità, con la firma del Presidente, la pratica per la liquidazione è riservata e, pertanto, non potrà essere comunicata all'esterno alcuna anticipazione o notizia sull'esito della stessa. I pareri espressi dai singoli Commissari sono quindi di natura squisitamente personale. Il Commissario che richiede il parere su una propria parcella o abbia rapporti personali o di lavoro con il richiedente si dovrà allontanare dalla seduta e di ciò dovrà prendersi nota sull'apposito verbale.

Art. 8

Le sedute della Commissione sono valide qualora sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. I pareri della Commissione devono essere presi all'unanimità: in caso di difformità di pareri, come pure nel caso di parcella che presentino dubbi di interpretazione o nei casi di particolare e difficile soluzione, la Commissione può chiedere di sottoporre la parcella all'esame del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine emetterà il proprio parere in modo definitivo, verbalizzandolo, come di prassi.

Art. 9

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) propone i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori cui essa è preposta;
- b) redige gli schemi dei pareri di congruità e delle richieste di opinamento da sottoporre all'approvazione dell'Ordine.
- c) può stabilire contatti con le parti interessate, sentito il professionista e il Consiglio allo scopo di

meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti;

d) propone al Consiglio le opportune iniziative suggerite dai rilievi e dalle situazioni emerse durante l'istruttoria delle pratiche, anche in merito alle norme ed ai problemi connessi con l'attività professionale;

e) organizza l'informazione agli iscritti sulla stesura delle parcelle professionali;

f) assolve ad altri incarichi affidati dal Consiglio, attinenti ai compiti suddetti, quale la predisposizione di schemi di convenzione e disciplinari di incarico.

Art. 10

I pareri della Commissione risulteranno dai verbali delle sedute redatti dal Segretario e firmati dal Presidente, oltre che dal Segretario stesso.

Art. 11

La revisione delle parcelle può essere richiesta:

a) dal professionista che ha effettuato le prestazioni;

b) dal committente, sia pubblico che privato;

c) dalle Autorità Tutorie.

Le domande di opinamento e di parere di congruità, redatte come ai successivi articoli, dovranno essere indirizzate all'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Brindisi e presentate alla Segreteria. Il richiedente può essere ascoltato quando ne faccia richiesta o può essere convocato d'ufficio, ove ritenuto necessario.

Art. 12

Il parere di congruità è sempre ed esclusivamente preventivo e si riferisce alla corretta formulazione della specifica per le competenze professionali. L'opinamento, riferendosi all'effettivo compenso da liquidare per la prestazione svolta, ne accerta la compatibilità, verificando la natura dell'incarico, e le relative consistenza e corrispondenza delle prestazioni. Nel caso di richiesta di opinamento o parere di congruità da parte di committenza pubblica o privata, è obbligatorio per la Commissione sentire il professionista interessato. Sarà richiesta anche la dichiarazione sull'eventuale incompatibilità dell'espletamento dell'incarico.

Art. 13

Le richieste di parere di congruità da parte del professionista devono essere presentate alla Segreteria dell'Ordine su carta semplice, formulate secondo schemi decisi dal Consiglio e corredate della parcella in triplice copia. Le richieste di opinamento da parte del professionista devono essere presentate alla Segreteria dell'Ordine su carta semplice, formulate secondo schemi decisi dal Consiglio e corredate dai seguenti documenti:

a) modulo, da richiedere alla Segreteria, opportunamente compilato;

b) parcella in triplice copia su carta intestata, debitamente firmata, di cui una rimane agli atti;

c) lettera o delibera o disciplinare d'incarico o analoghi documenti che comprovino l'avvenuto affidamento dell'incarico o asseverazione del professionista da cui risultino gli estremi dell'incarico.

Nel caso di incarico affidato da committenza pubblica, dovrà sempre prodursi il documento

d'incarico approvato e rilasciato dagli organi competenti;

d) breve ma esauriente relazione in triplice copia; in essa sarà specificato l'espletamento dell'incarico con tutte quelle circostanze che l'hanno caratterizzato, dovrà essere specificato inoltre se la parcella è stata inoltrata alla Committenza e se l'oggetto dell'incarico è stato eseguito o meno;

e) eventuali elaborati o documenti in grado di chiarire e definire le prestazioni effettuate: da esibirsi su richiesta della Commissione e che saranno restituiti (elaborati grafici, relazioni, documentazioni fotografiche, ecc.);

f) elenco in duplice copia degli elaborati e dei documenti presentati di cui al punto e), dei quali uno resterà agli atti della Segreteria.

Art. 14

La richiesta di parere di congruità da parte della Committenza avviene presentando domanda alla Segreteria dell'Ordine su carta bollata, allegando parcella in triplice copia firmata dal professionista e, comunque, anche in mancanza di questa, l'elenco delle prestazioni richieste. La richiesta di opinamento da parte della Committenza deve essere presentata alla Segreteria dell'Ordine, su carta bollata corredata dai seguenti documenti:

a) come al precedente art. 13 ai punti b), c), e), f);

b) relazione breve ed esauriente in triplice copia indicante: 1 - svolgimento temporale dell'incarico; 2 - caratteristiche dell'incarico; 3 - se l'incarico è stato eseguito o meno.

Art. 15

La Segreteria non accetterà:

a) le domande prive degli allegati richiesti o non corrette nell'impostazione anche formale;

b) le domande presentate da iscritti non in regola con i versamenti annuali dovuti all'Ordine.

La Segreteria dell'Ordine rubriccherà la pratica protocollata dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza degli allegati prescritti che saranno regolarmente timbrati e firmati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine all'atto della restituzione. Il controllo della documentazione relativa alla parcella potrà essere eseguito da un addetto alla Segreteria, il quale potrà coadiuvare il Presidente della Commissione nel disbrigo della parte burocratica (stesura atti, convocazioni, ecc).

Art. 16

La Commissione verifica che le parcelle professionali siano compilate a norma della Tariffa degli Ingegneri ed Architetti ed esprime un parere di conformità od opinamento basandosi sulle dichiarazioni degli interessati e sulla valutazione oggettiva dei documenti prodotti: agli interessati rimane quindi la piena ed intera responsabilità di quanto esposto e dichiarato. La Commissione non potrà convalidare gli onorari al di sotto di quelli minimi previsti dalla Tariffa Professionale. La Commissione segnalerà al Consiglio dell'Ordine gli onorari che risultino al disotto dei minimi prescritti, nonché qualsiasi mancanza di carattere deontologico emersa nella formulazione dei propri onorari professionali e nell'esercizio stesso della professione. L'eventuale rinuncia, parziale

o totale, del compenso professionale, così come ammesso dal comma 3°; dell'art. 14 del testo Unificato delle Norme di deontologia Professionale, deve essere sempre preventivamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine, dietro richiesta del professionista interessato. Eventuali reclami o ricorsi contro i pareri di congruità e di opinamento vanno sempre inoltrati al Consiglio dell'Ordine.

Art. 17

La parcella convalidata ed almeno una copia di essa saranno restituite all'interessato unitamente alla documentazione presentata, previo pagamento dei diritti di segreteria e di quanto dovuto per l'espresso parere di congruità. L'Ordine Professionale tratterà per l'archivio:

- a) domanda di opinamento o di parere di congruità;
- b) copia della parcella;
- c) copia dell'elenco della documentazione presentata; d) il modulo e tutta la documentazione che riterrà opportuno.

Le parcelle che non vengano integrate entro un tempo massimo di 30 giorni saranno compilate correttamente d'ufficio e sulla scorta della documentazione in suo possesso, dandone tempestiva comunicazione al professionista.

Art. 18

I diritti di opinamento e di parere di congruità sono stabiliti periodicamente con delibere di Consiglio. Il Consiglio definirà periodicamente anche le modalità di riscossione dei sopra citati diritti, in particolare riguardo la possibilità di pagamento rateizzato, da consentirsi, su richiesta dell'interessato, ogni volta che l'importo dei diritti supera una predeterminata cifra.

Art. 19

Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento saranno deliberate dal Consiglio dell'Ordine.